

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2790-*tricies*

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GUALTIERI)

Disposizioni in materia di impignorabilità di somme destinate al
rimborso di tributi a favore di privati

Presentato il 18 novembre 2020

(Già articolo 202 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020)

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

—

Artt. 1-201.

.....
.....
.....

Art. 202.

(Impignorabilità delle somme accreditate in alcune contabilità speciali di tesoreria)

1. Le somme affidate da privati agli uffici doganali a titolo di deposito cauzionale di diritti doganali, riversate nella contabilità speciale intestata ai ricevitori doganali presso la Tesoreria dello Stato di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero delle finanze 27 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000, nonché le somme assegnate ai funzionari delegati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con ordini di accreditamento presso la Banca d'Italia, per il rimborso di tributi a favore di privati sono impignorabili e pertanto non soggette a esecuzione forzata.

2. Non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di Tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancomato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano l'obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accantonamento di somme nelle contabilità speciali intestate ai ricevitori doganali né gli ordini di accreditamento presso la Banca d'Italia di somme destinate al rimborso di tributi a favore dei privati.

Artt. 203-229.

.....
.....
.....



18PDL0122580